



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

L'anno **duemiladiciotto** il **ventotto** del mese **marzo** alle ore **09:22** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data prot. N. 11809 del 20/03/2018

OGGETTO: Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

Atto nr. **27**

Nome	Funzione	Presente	Nome	Funzione	Presente
SANTARELLI GABRIELE	Sindaco	si	PALAZZI CLAUDIA	Consigliere	si
ARTECONI VINICIO	Consigliere	no	PALLUCCA BARBARA	Consigliere	no
BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere	si	PASSARI GUIDO	Consigliere	si
BETTI ALESSIO	Consigliere	si	ROMANI ANDREA	Consigliere	si
CESARONI EURO	Consigliere	si	ROSSI PAOLO	Consigliere	si
CINGOLANI VANIO	Consigliere	no	SANTARELLI STEFANIA	Consigliere	si
CROCETTI MICHELE	Consigliere	no	SCATTOLINI VINCENZO	Consigliere	no
GIOMBI ANDREA	Consigliere	si	STAZI ROBERTA	Consigliere	si
GIORDANO WILLIAM	Consigliere	si	STROPPA OLINDO	Consigliere	no
LA ROVERE GUIDO	Consigliere	si	STROPPA RENZO	Consigliere	no
MANCINI CLENIO	Consigliere	si	TISI MONICA	Consigliere	no
MARANI ROBERTO	Consigliere	si	TOBALDI GIUSEPPINA	Presidente	si
MARINUCCI SARA	Consigliere	si			

Totale presenti n. 17

Scrutatori: GIOMBI ANDREA, LA ROVERE GUIDO, SANTARELLI STEFANIA

Presiede l'adunanza **Giuseppina Tobaldi** ed assiste il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Renata Buschi**.

La seduta è **pubblica**.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: ARCIONI IOSELITO, PAGNONCELLI BARBARA, VENANZONI ILARIA, PASCUCCI CRISTIANO, BOLZONETTI FRANCESCO, LUPINI SIMONA, SCALONI FRANCESCO.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

(Proposta n. 5 del 11/01/2018)

Oggetto: Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016), in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669, come modificato dall'art.1 comma 14, lettera b, della Legge n. 208 del 28/12/2015, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Pertanto, a partire dal 01/01/2016, la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'art. 1, comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 678, come modificato dall'art.1 comma 14, lettera c), della Legge del 28/12/2015 n. 208, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 14, lettera c) della L. n. 208/2015, che: *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 2014, modificato dalla L. 208/2015 art. 1 comma 10, lett. a-b, che ha abrogato la possibilità per i comuni di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

assimilare con regolamento le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che le utilizzano come abitazione principale, prevedendo per tali unità immobiliari il pagamento dell'imposta Municipale Propria con riduzione al 50% della base imponibile;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che, a partire dall'anno 2015, equipara all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

CONSIDERATO che il Comune di Fabriano è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico" ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 16 gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dalla TASI a partire dalla rata scaduta il 16/12/2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020;

DATO ATTO che l'art. 48 comma 10-bis del Decreto Legge n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e modificato dal D.L. n. 8 del 09/02/2017 e dal D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", ha disposto inoltre la sospensione dei versamenti relativi alla TASI, a decorrere dal 26/10/2016 e fino al 31/05/2018, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 del Decreto (comprendente anche il Comune di Fabriano), limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000;

PRESO ATTO inoltre che:

- l'art. 48, comma 11 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, come modificato dal Decreto Legge n. 8/2017 e dalla Legge n. 205/2017, ha previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene dopo il 31/05/2018, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo;

- l'art. 48, comma 12 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, come modificato dal Decreto Legge n. 8/2017, convertito in Legge n. 45/2017, prevede infine che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal comma 10 bis sono effettuati entro il mese di febbraio 2018;

VISTO l'art.1, comma 26 della Legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) secondo cui **"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"**;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2016 Serie Generale n. 297 – Suppl. ordinario n. 57, che all'art. 1, comma 42, prevede la proroga del blocco degli aumenti di aliquote e tariffe tributarie per l'anno 2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 Serie Generale n. 302 – Suppl. ordinario n. 62, che all'art. 1, comma 37, lettera a) prevede la proroga del blocco degli aumenti di aliquote e tariffe tributarie per l'anno 2018;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, nel quale è disciplinato altresì il Tributo sui Servizi Indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 22 e 29 del Regolamento per la disciplina della (IUC) il gettito TASI è destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come riportato nell'allegato A) di cui alla presente deliberazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/07/2015 con la quale sono state stabilite le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2015;

VISTO che, ai sensi del su richiamato comma 26 dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) le aliquote TASI già approvate per l'anno 2015 sono state confermate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2016;

VISTO che, ai sensi del su richiamato comma 42 dell'art.1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote TASI già approvate per l'anno 2016 sono state confermate per l'anno 2017 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017 e n. 102 del 19/10/2017;

VISTO che, ai sensi del su richiamato art. 1, comma 37 della Legge 205/2017, per l'anno 2018 devono essere confermate le aliquote TASI già deliberate per l'anno 2017;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 1, comma 14, lett. e) della L. 208/2015 il quale dispone che il termine per l'invio delle deliberazioni delle aliquote e dei regolamenti al Ministero dell'economia, tramite il "portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito entro il 28 ottobre è anticipato al 14 ottobre dell'anno di riferimento, nel caso di specie entro il 14/10/2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, autorizzando altresì l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), determinate nell'anno 2017 con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017 e n. 102 del 19/10/2017 come segue:

	Fattispecie	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale e relative pertinenze <u>categoria catastale A/1-A/8-A/9</u> .	2,2 per mille	Nessuna
2	Abitazione principale categorie catastali da "A/2 ad A/7" e relative pertinenze.	ESCLUSE	Nessuna
3	Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	ESCLUSE	Nessuna
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale.	0,00 per mille	Nessuna
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, c. 15, L. 208/2015).	ESCLUSE	Nessuna
6	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.	ESCLUSE	Nessuna
7	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008.	ESCLUSE	Nessuna



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

8	Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio.	ESCLUSE	Nessuna
9	Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.	ESCLUSE	Nessuna
10	Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.	ESCLUSE	Nessuna
11	Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D/5), C/1 e C/3 non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa.	2,5 per mille	Nessuna
12	Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D/5), C/1 e C/3 non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, inutilizzati o locati.	0,00 per mille	Nessuna
13	"Immobili merce" destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00 per mille	Nessuna
14	Tutte le altre fattispecie.	0,00 per mille	Nessuna

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;

3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell'aliquota stessa, è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., apposita autocertificazione secondo modelli predisposti dal Comune;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 16, del Decreto Legge 189 del 17/10/2016, convertito in Legge 229 del 15/12/2016, gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 10-bis del Decreto Legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 e modificato dal D.L. n. 8 del 09/02/2017 e dal D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", il versamento della TASI è sospeso, a decorrere dal 26 ottobre 2016 e fino al 31/05/2018 a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni inseriti nell'allegato 2 del Decreto (comprendente anche il Comune di Fabriano), limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

6) di dare atto che l'art. 48, comma 11 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, come modificato dal Decreto Legge n. 8/2017 e dalla Legge 205/2017, ha previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene dopo il 31/05/2018, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo;

7) di dare atto che l'art. 48, comma 12 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, come modificato dal Decreto Legge n. 8/2017, convertito in Legge n. 45/2017, prevede infine che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal comma 10 bis sono effettuati entro il mese di febbraio 2018;

8) di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. e), della Legge n. 208/2015, entro il 14/10/2018;

10) di dare atto che il gettito TASI complessivo stimato per l'anno 2018 è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili come riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed sostanziale;

11) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo TASI si rinvia al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 95 del 22/05/2014 e s.m.i;

12) di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Sargenti;

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Il Dirigente

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

Preliminarmente, a seguito dell'incontro coi Capigruppo, il Presidente Giuseppina Tobaldi dà la parola al consigliere Giovanni Balducci perchè possa dare lettura del documento, condiviso dei gruppi PD, Forza Italia, Associazione Fabriano Progressista, Fabriano Popolare, Coalizione Scattolini FdI Lega Nord, inviato alla Presidenza del Consiglio, con il quale si diffidava la stessa Presidenza dal predisporre il Consiglio Comunale in questa seduta e rinnovare la convocazione per la data del 3 aprile.

Esce il consigliere Giovanni Balducci. Presenti n.16.

Intervengono in risposta il Presidente Giuseppina Tobaldi e l'assessore Francesco Bolzonetti, spiegando le ragioni per cui si è deciso di non spostare la seduta, in quanto il parere integrativo del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto il 13/03 non fa altro che confermare il precedente parere del 26 febbraio, confermando quindi che da tale data non vi è ulteriore documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare.

Interviene il consigliere Andrea Giombi per spiegare le motivazioni che lo hanno indotto a dissociarsi all'azione di protesta del resto dei consiglieri di minoranza per un vizio di forma.

Interviene altresì il consigliere William Giordano per evidenziare il fatto che i documenti del bilancio sono disponibili da un tempo ben più lungo dei 20 giorni stabiliti dal regolamento di contabilità, sottolineando che l'azione della minoranza non è tanto di ostacolo all'amministrazione, quanto alla Città di Fabriano ed ai suoi cittadini.

Dopodichè il Presidente Giuseppina Tobaldi dà la parola all'Assessore Francesco Bolzonetti per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

Non registrando ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto "Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018.";

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 3^a Commissione Consiliare nelle Sedute del 13 e del 15/03/2018;

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale su supporto digitale custodita agli atti perchè ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 16 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti, espressi mediante sistema elettronico;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
28/03/2018

Delibera n.
27

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018..

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 16 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti, espressi mediante sistema elettronico;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giuseppina Tobaldi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i